



COMUNE DI MONTECATINI TERME

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 88

SEDUTA DEL 28/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). MODIFICHE

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18:45 previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFI NICOLA	X	
SPADONI GIOVANNI	X		SBENAGLIA LUCA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO	X	
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA		X
TACCONI LUCA		X	BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA	X				

TOTALI PRESENTI n. 15 TOTALI ASSENTI n. 2

Sono presenti gli Assessori: LUMI ALESSANDRO, RASTELLI FEDERICA, SARTONI ALESSANDRO, GRECO FRANCESCA

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, NATALINI AIMONE, MAGNANI SIMONEA

Il Presidente, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alla votazione risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFI NICOLA		X
SPADONI GIOVANNI	X		SBENAGLIA LUCA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO	X	
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA		X
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA	X				

TOTALI PRESENTI n. 15 TOTALI ASSENTI n. 2

Sull'argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti nel corso del quale il Consigliere **ANDREA GABBANI** propone un **emendamento** al testo originario dell'articolo 26 comma 1 del Regolamento oggetto della presente deliberazione, e specificatamente di cassare le parole "o altro soggetto incaricato";

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione l'emendamento proposto;

ESPERITA la stessa per alzata di mano, con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

presenti: n. 15
votanti: n. 15
favorevoli: n. 6
contrari: n. 9 (Baroncini, Baldecchi, Bartolini, Macaione, Natalini, Tacconi, Toncelli, Spadoni, Sbenaglia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

NON APPROVA l'emendamento proposto dal Consigliere Gabbani.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2014 e successive modificazioni e integrazioni nella quale nella parte 3 veniva disciplinata la componente Tari;

VISTA la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che “*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*”.

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.07.2020 si è provveduto a trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”, apportandovi alcune modificazioni e, in aderenza all'art. 1 della delibera n. 158/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), stabilendo le riduzioni della parte variabile della tariffa relativamente alle attività indicate nell'Allegato A della delibera n. 158/2020 – Tabella 1A-1B e Tabella 2.;

CONSIDERATO che con delibera C.C. n. 57 del 28.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...”;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che a seguito della pandemia da virus Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e poi come "pandemia" (in data 11 marzo 2020), al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

VISTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la

deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

VISTI i provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus Sars-COV2, verificatasi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui citiamo:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, ha posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
2. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
3. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
4. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
5. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
6. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
8. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
9. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
11. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
12. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree

corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";

- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;

CONSIDERATO che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

VISTI i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

Richiamate le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

VISTO il DL 52/2021 (c.d. decreto "riaperture"), convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17.06.2021 pubblicata sulla G.U. n. 146 del 21.06.2021 con cui sono state previste le riaperture di diverse attività economiche a decorrere dal 26 aprile 2021;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la primavera dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

RITENUTO OPPORTUNO assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti prodotti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria come da tabella allegata (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, in corso di conversione;

TENUTO CONTO che l'art. 6 del n. DL 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni e euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva, di cui all'art. 1 comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

PRESO ATTO che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Montecatini Terme le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad € 394.310,00;

TENUTO CONTO che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del DL 73/2021, sarà effettuata l'opportuna variazione di bilancio, anche tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 3^a periodo;

DATO ATTO che qualora le riduzioni concesse risultassero superiori all'assegnazione definitiva dello Stato di cui al punto precedente, il Comune procederà attraverso risorse proprie nel rispetto degli equilibri di bilancio in assenza dei quali si provvederà all'erogazione delle agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita dal Bilancio, rimodulando proporzionalmente fra gli aventi diritto la minore somma stanziata;

RITENUTO conseguentemente di integrare l'articolo 30 del Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) con uno specifico comma contenente la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa applicando le tariffe dell'anno 2021;

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di semplificare il procedimento, prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie interessate dall'intervento agevolativo, in sede di elaborazione del saldo 2021 la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2021 ed in caso di incapacità in detrazione della prima bollettazione utile;

VISTO INOLTRE il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

CONSIDERATO conseguentemente di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, modificandone gli artt. 12 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio) 16 (Riduzioni per il riciclo) 16 bis (Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico) e apportando altri piccoli adeguamenti in varie porzioni della disciplina comunale (articoli 22, 23, 24);

RITENUTO inoltre, nell'occasione, di apportare altre limitate modifiche al testo regolamentare per garantire l'adeguamento dello stesso al contenuto di ulteriori disposizioni, come riportato in maniera analitica nell'Allegato B;

VISTI:

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

SENTITE le Commissioni Consiliari “Statuto e Regolamenti” e “Sviluppo Economico” riunitesi congiuntamente in data 28.06.2021;

CONSIDERATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “*Attribuzioni dei Consigli Comunali*” ed in particolare le lettere:

- a) relativamente all’approvazione dei regolamenti comunali;
- f) relativamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi comunali;

VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “D”);

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “E”);

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato “F”);

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, di cui il Presidente con l’ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

presenti:	n.	15
votanti:	n.	15
favorevoli:	n.	9
contrari:	n.	6 (Gabbani, Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Magnani)

D E L I B E R A

Stante le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI MODIFICARE ed INTEGRARE**, per quanto espresso in narrativa, il regolamento della Tassa rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.07.2020 con le disposizioni di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione, il testo del regolamento per l’applicazione e la disciplina della tassa rifiuti (TARI), risulta formulato così come nell’Allegato “C” del presente atto;

3. **DI DARE ATTO** che le modifiche introdotte con la presente deliberazione, avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2021;
4. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere inviato al Portale del federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. **DI PUBBLICARE** il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **DI STABILIRE** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura è il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, Donatella Gaggiottini;
7. **DI DARE ATTO:**
 - che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
8. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 6 allegati:
 - Tabelle attività sottoposte a chiusure restrizioni e limitazioni (Allegato A)
 - Integrazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), (Allegato B);
 - Testo definitivo del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), (Allegato C), così come integrato con la presente delibera;
 - Parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi (Allegato D);
 - Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria (Allegato E);
 - Parere favorevole reso dall'Organo di revisione (Allegato F);

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

ESPERITA la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

presenti:	n.	15
votanti:	n.	15
favorevoli:	n.	9
contrari:	n.	6 (Gabbani, Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Magnani)

PROCLAMA l'esito della votazione e,

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Giovanni Spadoni

Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Rafaela Verdicchio